

**1 Campo d'applicazione**

Il presente allegato si applica ai servizi sul materiale rotabile del cliente.

**2 Processo**

2.1 Il cliente mette il materiale a disposizione nel luogo dell'adempimento, al momento concordato, per la fornitura del servizio.

2.2 All'occorrenza, le FFS allestiscono un reporting d'intesa con il cliente.

2.4 Per la prestazione di attività, le FFS utilizzano esclusivamente materiale identificato in maniera univoca ai sensi del punto 2.1 e approvato dal cliente.

L'identificazione della merce e il controllo all'arrivo, da parte delle FFS, dei materiali eventualmente forniti dal cliente vengono eseguiti solo per quanto riguarda l'integrità della fornitura (danni riconoscibili esternamente, materiale di imballaggio, danneggiamenti, sporco ecc.) e la verifica di differenze riconoscibili quanto a rispetto dei termini, identità, marcatura e quantità nonché il rispetto dei requisiti logistici e la presenza della documentazione completa.

Nel caso di materiali eventualmente forniti dal cliente, ogni spedizione deve poter essere identificata in maniera univoca (indicazione del contratto / dei numeri d'ordine). Alle forniture si dovranno allegare in particolare come documentazione una bolla di consegna, tutti i documenti doganali validi necessari, i certificati di circolazione delle merci, i certificati dei produttori o gli attestati di origine e tutte le attestazioni del controllo di uscita merci del cliente.

Se la documentazione o i materiali necessari non sono disponibili in tempo utile, in quantità sufficiente o in maniera completa per l'esecuzione del contratto, il termine di esecuzione concordato si prolunga di conseguenza.

**3 Corrispettivo, prezzi**

3.1 Ove non diversamente concordato nel contratto, il corrispettivo può essere adattato nel corso della durata del contratto.

3.2 La fatturazione avviene dopo la restituzione del materiale rotabile nel luogo dell'adempimento.

3.3 Il termine di pagamento si considera osservato mediante bonifico con data valuta l'ultimo giorno del termine di pagamento.

**4 Modifiche delle prestazioni**

4.1 Le strutture quantitative risultanti dalla pianificazione costituiscono la base per la prestazione di attività. Variazioni di prestazioni nel corso dell'anno rispetto a tale base possono causare ripercussioni sui costi. In tal caso, le prestazioni e i costi interessati saranno rielaborati nel corso dell'anno.

4.2 Il cliente informa le FFS per tempo (con almeno sei mesi di anticipo) in merito alle modifiche nel mandato di prestazioni. Ciò consente di pianificare la fornitura del servizio futuro e di avviarla nel contempo in modo conveniente secondo criteri economici.

4.3 Le modifiche richieste dal cliente nel processo o nei supporti impiegati devono essere segnalate alle FFS per iscritto. Le FFS decidono di volta in volta in merito all'autorizzazione delle modifiche. Le conseguenti ripercussioni sui costi vengono comunicate e fatturate al cliente.

**5 Tempo di esecuzione**

Qualora il cliente non appronti puntualmente il materiale rotabile per ragioni d'esercizio (ritardi ecc.) o l'accesso non sia garantito, le FFS cercheranno di portare comunque a termine i servizi ordinati, senza ulteriori ripercussioni sui costi. Laddove un'esecuzione completa dei lavori non sia più possibile per questioni di tempo, nel tempo restante le FFS eseguiranno in linea di massima soltanto i lavori principali. Se il cliente insiste per ricevere le prestazioni originariamente pianificate e ciò comporta dei costi aggiuntivi, le FFS fattureranno tali prestazioni al cliente come se fossero delle prestazioni supplementari.

**6 Deposito dei mezzi ausiliari del cliente nelle officine delle FFS**

6.1 Il cliente deve garantire che i pezzi di ricambio richiesti siano forniti puntualmente alle officine delle FFS. Qualora il cliente superi tale termine, le spese insorte, in particolare per l'occupazione dei binari, vengono fatturate al cliente.

6.2 Per la prestazione di attività, le FFS utilizzano esclusivamente materiale identificato in maniera univoca.

6.3 Le FFS possono decidere liberamente se conservare senza alcun accredito i materiali del cliente smontati per la sostituzione o se restituirli a spese del cliente.

6.4 Se, nel caso di merci con prescrizioni specifiche del cliente per il deposito, queste non vengono fornite prima della fornitura o al più tardi insieme alla merce, il cliente sarà ritenuto responsabile per un deposito scorretto presso le FFS.

**7 Garanzia**

7.1 I difetti vanno contestati tempestivamente in forma scritta. I diritti derivanti dalla presenza di difetti cadono in prescrizione entro sei mesi.

7.2 Le FFS eliminano i difetti riscontrati sul materiale rotabile entro il termine adeguato concordato con il cliente e ne comunicano l'eliminazione al cliente.

**8 Esclusione di garanzia**

8.1 Non sussiste alcun obbligo di garanzia delle FFS se e nella misura in cui il difetto riguardi un materiale fornito dal cliente o se un difetto è insorto a causa di un simile materiale.

8.2 Sono parimenti esclusi dalla garanzia in particolare tutti i difetti derivanti da direttive, istruzioni o interventi scorretti, omesso o errati del cliente, come pure da comunicazioni non possibili o non consentite del cliente in merito alle realizzazioni.